

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VOTAZIONE ELETTRONICA PER L'ELEZIONE CON MODALITÀ TELEMATICA DA REMOTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI CIG 8643289BB6

1. PREMESSE

Con delibera del CDA di cui al verbale n. 83 del 8/02/2021 e successiva determina a contrarre prot.n.24 del 9/02/2021, la Fondazione Cni ha inteso affidare il servizio di "*Votazione elettronica per l'elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali dell'Ordine degli ingegneri*" per un periodo di dodici mesi a far data dall'attivazione dello stesso.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta da espletarsi in modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del Codice dei Contratti, utilizzando la piattaforma informatica in uso alla Fondazione Cni (di seguito piattaforma) raggiungibile all'indirizzo internet <https://fondazionecni.traspare.com> e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 95 DLGS 50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è ROMA codice NUTS: ITI43

CIG 8643289BB6

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Massimiliano Pittau; e-mail: pittau@fondazionecni.it

1.1 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA

Il ricorso alla Piattaforma Telematica per la presente procedura avviene nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (Codice dei Contratti), dal relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché in conformità del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (di seguito, il "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione

nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato in alto a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica.

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica.

Tali log di sistema hanno carattere riservato e sono sottratti all'accesso da parte di terzi.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici. I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata all'art. 3 del Manuale Operativo, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

È altresì obbligatorio il possesso, da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare, di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

1.2 MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA

Per partecipare alla procedura di gara, i concorrenti interessati dovranno preventivamente registrarsi sulla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://fondazionecni.traspare.com>

I concorrenti, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – utente e password - saranno quelle che

l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica.

Si consiglia di completare la registrazione alla Piattaforma Telematica in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni i concorrenti, al fine di presentare la propria offerta, dovranno seguire le indicazioni contenute nel Manuale Operativo (disponibile all'interno della Piattaforma Telematica) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Con l'accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun concorrente potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità contenute nel Manuale Operativo.

Si fa presente che:

– in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co.2, lettere b), c), del Codice dei contratti, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

– in caso di partecipazione alla gara di un concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

N.B. Si precisa che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di concorrenti riuniti costituiti e/o costituendi, le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita dai seguenti allegati:

1. Bando di gara;
2. Modello di DGUE;
3. Disciplinare di gara;
4. Modello di Domanda di partecipazione;
5. Capitolato tecnico;
6. *Regolamento recante la disciplina della procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali dell'Ordine degli ingegneri* Adottato dal Cni con delibera in data 8/1/2021 Adeguato all'approvazione con prescrizioni in data 3/2/2021 del Ministero della Giustizia Prot. n°3677 (di seguito Regolamento);

7. D.p.r. 08/07/2005, n. 169 recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali” e ss. mm.ii;
8. Schema di contratto;
9. Dichiarazione assenza conflitto di interessi;
10. Dichiarazione di avalimento;
11. Manuale Operativo Gara Telematica (procedura aperta-OEPV-con marcatura temporale).

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1 del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo <https://fondazionecni.traspare.com>.

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente www.fondazionecni.it all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC.

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti è facoltativo (FAQ ANAC punto I.4 <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>) e che sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la stazione appaltante non ricorrerà al sistema AVCPass ai fini della verifica del possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa ma procederà con le modalità descritte nel Disciplinare.

2.2 CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento sulla presente procedura, il concorrente dovrà accedere alla Piattaforma Telematica tramite le proprie credenziali (username e password) ed inoltrare le proprie richieste attraverso la funzione “RICHIESTA CHIARIMENTI”, **entro la data 5 marzo 2021 ore 12:00** come indicato nel Timing di gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste saranno pubblicate **entro la data del 9 marzo 2021 ore 18:00** in forma anonima, nella parte pubblica della gara, nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

2.3 COMUNICAZIONI

La Fondazione CNI provvederà alle comunicazioni relative alla presente procedura ai sensi dell’art. 76 DLGS 50/2016 s.m.i.

A tal fine i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC/email ovvero, se aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica.

Le registrazioni relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate dal Sistema medesimo e fanno

piena prova nei confronti degli utenti. Tali registrazioni hanno carattere riservato ai sensi della Legge n. 241/1990 e degli artt. 5 e 5 bis DLGS 33/2013 s.m.i.

Tutti gli utenti che utilizzino la Piattaforma, esonerano la Fondazione Cni e la società L&G Solution, gestore della stessa, da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso il proprio fornitore di servizi di connettività, il Sistema medesimo. Gli utenti della piattaforma, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'esecuzione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

La Fondazione Cni fin d'ora declina ogni responsabilità per il caso di mancato e/o irregolare funzionamento della piattaforma. In ogni caso, fermo restando il rispetto dei termini perentori di gara, eventuali disfunzioni tecniche dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti i concorrenti raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i concorrenti ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto il servizio di svolgimento delle attività di votazione elettronica con modalità telematica da remoto per l'elezione dei consigli territoriali dell'Ordine degli ingegneri nel rispetto delle prestazioni e delle modalità individuate e descritte negli allegati agli atti di gara ed, in particolare, nel Capitolato Tecnico e nel Regolamento che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente procedura nonché le prestazioni ulteriori offerte dal concorrente nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara.

Tabella 3.1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo
1	Servizio di Votazione Elettronica	72232000 - sviluppo di software personalizzati		€ 269.181,50
Valore stimato dell'appalto				€ 269.181,50

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del DLGS 50/2016 s.m.i. i costi della manodopera e gli oneri inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro infra-aziendali, ivi inclusi quelli relativi alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID -19 devono essere separatamente indicati dal concorrente in sede di offerta economica a pena di esclusione.

Il valore stimato dell'appalto a base d'asta, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, si presume complessivamente pari ad **€ 269.181,50** (Euro duecentosessantanovemilacentoottantuno/50) oltre IVA determinato in base ai seguenti parametri:

- costo unitario per l'erogazione del servizio di voto elettronico stimato in € 0,90 (oltre IVA) per Iscritto all'albo titolare del diritto di elettorato attivo considerando che il numero degli Iscritti all'Albo risulta essere pari a 243.535 alla data del 5 febbraio 2021;
- costo a corpo per la realizzazione e/o l'adattamento tecnico al Regolamento della piattaforma per lo svolgimento della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, stimato in 50.000 € (oltre IVA).

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata stimata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **mesi 12 (dodici)**.

La durata del contratto in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure elettorali dei Consigli territoriali avviate nei dodici mesi di durata del contratto, ma non concluse. Per procedure avviate s'intendono quelle per le quali siano state indette le elezioni ai sensi dell'art. 2 del regolamento.

La durata del contratto può essere, altresì prorogata per l'avvio delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara i concorrenti, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È comunque vietato:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di parteciparvi anche in forma individuale;

- al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

In caso di partecipazione nella forma del RTI, ferma restando la copertura del 100% della prestazione oggetto del contratto, l'impresa mandataria è tenuta ad eseguire detta prestazione in misura maggioritaria rispetto alle imprese mandanti e comunque non inferiore al 40% del totale. L'impresa mandante è tenuta ad eseguire la prestazione in misura non inferiore al 10%. In ogni caso è richiesta, a pena di esclusione, la necessaria la corrispondenza in capo a ciascun componente del raggruppamento costituito e/o costituendo tra la quota della prestazione di rispettiva pertinenza ed il possesso dei requisiti di qualificazione.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) è consentito, per le ragioni indicate all'art. 48 commi 17, 18 e 19 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In conformità alla deliberazione ANAC n. 618 del 08/06/2016, nel caso in cui il contratto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 Cod. Civ. essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente ai sensi dell'art. 48 c. 5 del Codice e nei limiti previsti da detta norma per le prestazioni secondarie.

6 REQUISITI GENERALI

A pena di esclusione dalla procedura, ogni singolo concorrente (anche in caso di R.T.I. e/o consorzio) deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione e non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Sono comunque **esclusi** i concorrenti che abbiano concluso e/o affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

A pena di esclusione, il concorrente è tenuto a dichiarare, tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione.

Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti di cui all'art. 80 comma 5 del Codice dei Contratti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. e s.m.i. recanti *“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”* e s.m.i. nei limiti in cui le stesse risultino compatibili con le modifiche apportate al DLGS 50/2016.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

A **pena di esclusione**, i concorrenti, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

La partecipazione è riservata ai concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito ai sensi del citato art. 83 comma 3.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- b) Il concorrente deve aver maturato **nel triennio anteriore la data di pubblicazione del bando, un fatturato globale complessivo di almeno euro 700.000,00 (settecentomila/00) con un fatturato minimo annuo comunque non inferiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00)**

Tale requisito è richiesto per dimostrare la complessiva affidabilità economico finanziaria dell'operatore economico che intenda partecipare alla procedura.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per i concorrenti costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice il concorrente che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c) **Aver effettuato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti uno o più servizi analoghi a quello oggetto di affidamento di importo complessivo pari ad almeno euro 180.000,00 (centoottantamila/00) IVA esclusa.**

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai **punti 7.2 lett. b) e 7.3 lett. c)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso nel rispetto delle quote minime di cui al punto 5 del presente disciplinare.

Si precisa che nell'ambito del RTI, a pena di esclusione, ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione della quota-parte di servizio che si è obbligata ad assumere in caso di aggiudicazione.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I restanti requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale previsti ai punti 7.2 e 7.3 del presente disciplinare, devono essere posseduti e comprovati ai sensi dell'art. 47 del Codice s.m.i. ed in particolare:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto** l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I soggetti affidatari della prestazione in subappalto devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 105 comma 4 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto precisamente di importo pari ad **Euro 5.383,63** (cinquemilatrecentoottantatre/63) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora

il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Sella Iban: IT30A0326803200052746049880;

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

I concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti i concorrenti del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A – Schemi Tipo» di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31. A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B – Schede Tecniche» al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente;

- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) riportare espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; i concorrenti dovranno produrre **le schede tecniche debitamente compilate di cui all'allegato B** al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. **Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti.**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano

costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere perfezionati entro e non oltre la data del **16 MARZO 2021 h 12:00**.

Si precisa che, per la presente procedura, ai fini dell'osservanza del termine di perfezionamento della domanda e delle offerte farà fede la marcatura temporale creata tramite la piattaforma così come specificato dal manuale operativo di detta piattaforma al quale integralmente si rinvia.

Tutti i termini previsti dal Timing di gara di cui al presente disciplinare sono perentori e la loro inosservanza comporterà l'irrimediabile esclusione dalla procedura.

La documentazione che costituisce l'offerta dovrà essere così costituita:

- a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 13;
- b) Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14;
- c) Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 15.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di Gara e nel manuale operativo presente in Piattaforma.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi

altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si precisa, tuttavia, che qualora si verifichi un comprovato mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Fondazione CNI adotterà tutti i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

È consentito ai concorrenti che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla purché ciò avvenga nel rispetto dei termini previsti dal presente disciplinare. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

In caso di partecipazione in forma riunita (es. RTI/Consorti/Coassicurazioni, sia costituiti che costituendi) la documentazione amministrativa richiesta nel bando/disciplinare di gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere:

- firmate digitalmente dai soggetti indicati nel disciplinare di gara;
- caricate sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel presente Manuale, dalla sola mandataria.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, che potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://fondazionecni.traspare.com> devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore nel rispetto di quanto prescritto dal presente disciplinare.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste telematiche, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione salvo il caso in cui esso comporti l'impossibilità di ricondurre la dichiarazione al concorrente, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, **la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La Busta Telematica “Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;**
- 2) D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo);**
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (si precisa che il modello di domanda di partecipazione di cui al punto 1 ricomprende le dichiarazioni integrative).**

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione caricata a Sistema nell'apposita sezione, è redatta preferibilmente secondo il modello allegato, e comunque deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni richieste nel predetto modello.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, sono specificati i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata, delegataria/deleganti).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo concorrente che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- c) copia conforme del mandato con rappresentanza alla impresa mandataria (in caso di RTI).

13.2 D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo)

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione in formato editabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> e all'interno della Piattaforma telematica all'indirizzo <https://fondazionecni.traspare.com>

Il D.G.U.E. dovrà essere:

- compilato in lingua italiana; reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente;
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). **Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alle modifiche apportate al DLGS 50/2016, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 del Codice dei contratti ss.mm.ii. come riportato nel modello di domanda allegato agli atti di gara (requisiti di cui al comma 5 lett c) - c-bis) - c-ter), c-quater), f- bis) ed f-quater).**

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE (firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa) deve essere presentato:

- in caso di R.T.I., consorzi ordinari, G.E.I.E. da tutti i concorrenti che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, un D.G.U.E. del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice).

Il D.G.U.E., inoltre, dovrà:

- essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice potrà essere resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la citate dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.

13.3.1 Dichiarazioni integrative.

Ciascun concorrente rende, con le modalità previste per la sottoscrizione del DGUE, le seguenti dichiarazioni con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) - c-bis); c-ter); c_quater); f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 5. **Per i soli concorrenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
 7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
 8. attesta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte della Fondazione CNI per le finalità descritte nell'informativa;
 9. **Per i concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 9 sono presentate da tutte le imprese concorrenti e sottoscritte con le modalità previste per il DGUE e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Si segnala che le dichiarazioni integrative sono già riportate nel modello di domanda di partecipazione allegato agli atti di gara di cui al punto 13.2.

13.3.2 Documentazione a corredo.

Il concorrente allega:

10. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
11. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione; **(Per i soli concorrenti che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice).**

13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione contenente l'indicazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti o consorziati nel rispetto delle quote minime di cui al punto 5 del presente disciplinare. A pena di esclusione le imprese costituenti il RTI devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara in misura corrispondente alla quota di servizio che si impegnano ad eseguire;
- copia autentica dell'atto contenente mandato irrevocabile con rappresentanza (anche ai fini della gara) conferito all'impresa delegataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli concorrenti consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE e coassicurazioni non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria ovvero delega alla compagnia individuata come delegataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate/imprese delegate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti o consorziati nel rispetto delle quote minime di cui al punto 5 del presente disciplinare. A pena di esclusione le imprese costituenti il RTI devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara in misura corrispondente alla quota di servizio che si impegnano ad eseguire.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli concorrenti aggregati in rete. A pena di esclusione le imprese costituenti il RTI devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara in misura corrispondente alla quota di servizio che si impegnano ad eseguire.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli concorrenti aggregati in rete. A pena di esclusione le imprese costituenti il RTI devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara in misura corrispondente alla quota di servizio che si impegnano ad eseguire

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli concorrenti aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli concorrenti aggregati in rete. A pena di esclusione le imprese costituenti il RTI devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara in misura corrispondente alla quota di servizio che si impegnano ad eseguire.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”

La busta telematica "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **relazione tecnico-organizzativa dei servizi offerti e demo del servizio proposto.** La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa dei servizi offerti in formato A4 carattere Garamond 12 - interlinea 1,5 righe (esclusi eventuali grafici) che illustri i profili oggetto di valutazione da parte della commissione in relazione ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella rispettiva tabella di cui al successivo punto 17.1.1. La relazione dovrà descrivere il servizio di Votazione elettronica e le modalità di supporto ad Ordini ed Iscritti per l'esercizio del voto, ritenuto essenziale per il corretto svolgimento del servizio.

La relazione dovrà complessivamente **non superare le 10 pagine; si precisa che la commissione giudicatrice, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, non terrà conto delle pagine in eccesso rispetto al predetto limite numerico. Si richiede, inoltre, al concorrente di allegare una presentazione con una lunghezza massima di 30 diapositive, che illustri tramite screenshot ed elementi testuali minimi, una demo del servizio proposto.**

La relazione, in sintesi, dovrà illustrare:

- 1) Requisiti funzionali e di sicurezza;**
- 2) Servizi di supporto e assistenza tecnica ad Ordini ed Iscritti per l'esercizio del diritto di voto;**
- 3) Esperienza d'uso della procedura di voto;**
- 4) Modalità di adeguamento al Regolamento Elettorale e al GDPR;**
- 5) Continuità del sistema e del servizio offerto;**
- 6) Certificazioni possedute;**
- 7) Polizze assicurative possedute.**

Il servizio offerto deve presentare, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato e, in genere, negli atti di gara **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

Tutta la documentazione relativa all'Offerta Tecnica dovrà essere firmata digitalmente a seconda dei casi:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo;
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o delegataria nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti o coassicurazioni per le quali sia già stata conferita la relativa delega;
- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi per la quale la delega non risulti rilasciata.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”

Il concorrente dovrà formulare un'Offerta economica firmata digitalmente contenente, a pena di esclusione, l'indicazione dei ribassi percentuali offerti, espressi in cifre (saranno prese in considerazione le prime due cifre decimali dei ribassi offerti) e in lettere relativamente ai seguenti valori:

- a) costo unitario per l'erogazione del servizio di voto elettronico stimato in € 0,90 (oltre IVA) per Iscritto titolare del diritto di elettorato attivo;
- b) costo a corpo per la realizzazione e/o l'adattamento tecnico al Regolamento della piattaforma per lo svolgimento della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, stimato in 50.000 € (oltre IVA).

Non sono ammesse offerte in rialzo.

L'Offerta Economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale:

- in caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante del concorrente medesimo;
- in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/delegataria;
- in caso di R.T.I., e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice.

16 MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Le modalità di presentazione e trasmissione dell'offerta telematica sono dettagliate nel Manuale Operativo Gara Telematica del Portale TRASPARE, che si allega, e che qui integralmente si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA)

Fermo restando il termine ultimo di presentazione delle offerte previsto dagli atti di gara la procedura telematica di presentazione delle offerte seguirà le seguenti fasi:

FASE N.	TIMING GARA	DATA	ORA
1	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	5 MARZO 2021	12:00
2	Termine ultimo per la risposta chiarimenti	9 MARZO 2021	18:00
3	Scadenza della Gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e marcatura temporale degli archivi informatici da inserire nelle buste di gara telematiche)	16 MARZO 2021	12:00
4	Inizio periodo per il caricamento ed invio telematico degli archivi informatici: documentazione amministrativa e tecnica	16 MARZO 2021	13:00
5	Fine periodo per il caricamento ed invio telematico degli archivi informatici: documentazione amministrativa e tecnica	17 MARZO 2021	18:00
6	Finestra temporale per il caricamento ed invio dell'offerta economica	Fissata dal RUP all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche	

I termini previsti dal timing sono perentori e la loro inosservanza comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Resta a totale carico del concorrente l'inosservanza dei termini previsti dal *timing* di gara.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**. La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica per costo unitario Iscritto titolare diritto al voto	20 punti
Offerta economica per costo realizzazione/adattamento tecnico piattaforma	10 punti
TOTALE	100 PUNTI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che nell'Offerta Economica presenteranno delle offerte superiori agli importi posti a base d'asta.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto

17.1.1 TABELLA DEI CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

n°	Criteria di valutazione	Punteggio max	n°	Sub-criteri di valutazione	Punti D max	Punti T max
1	Descrizione del servizio offerto in termini di requisiti funzionali e di sicurezza	15	1.1	Saranno valutate le soluzioni proposte per il mantenimento della segretezza del voto espresso da ciascun elettore in tutte le fasi del procedimento elettorale. In particolare dovrà essere garantita l'impossibilità, anche da parte dell'appaltatore, di associare il voto all'elettore che lo ha espresso.	7	
			1.2	Saranno valutate le soluzioni adottate per garantire l'identificazione dell'elettore e l'unicità del voto espresso.	8	
2	Descrizione dei servizi di supporto e assistenza tecnica ad Ordini ed iscritti per l'esercizio del diritto di voto	15	2.1	Sarà valutata la dotazione tecnica ed il numero delle risorse umane utilizzate per fornire assistenza tecnica e supporto agli Ordini prima, durante e dopo le elezioni.	7	
			2.2	Sarà valutata la dotazione tecnica ed il numero delle risorse umane utilizzate per fornire assistenza tecnica e supporto agli elettori per l'esercizio del diritto di voto.	8	
3	Descrizione esperienza d'uso da parte dell'utente della procedura di voto	15	3.1	Sarà valutata la semplicità della procedura di voto con particolare riferimento all'esperienza d'uso da parte dell'utente e alla fruibilità del servizio da diversi sistemi hardware e software	15	
4	Modalità di adeguamento al regolamento elettorale e al Gdpr	10	4.1	Saranno valutate le misure tecniche ed organizzative adottate per adeguare il servizio alle previsioni contenute nel Gdpr	3	
			4.2	Saranno valutate le soluzioni tecniche ed organizzative proposte nell'adeguare e personalizzare il servizio alle previsioni del Regolamento e al Dpr 169/2005 in particolare sui seguenti punti: - Creazione area riservata all'interno del sito degli Ordini territoriali; - Pubblicazione dei candidati;	7	

				<ul style="list-style-type: none"> - Modalità di esecuzione della prima ed eventuale seconda e terza votazione; - Possibilità per elettore di votare solo una volta 		
5	Continuità del sistema e del servizio offerto	5	5.1	Saranno valutate le soluzioni tecniche ed organizzative proposte per garantire la continuità del servizio offerto nel corso delle operazioni di voto	5	
6	Certificazioni possedute	7	6.1	Possesso delle Certificazioni aziendali ISO/IEC 27001		3
			6.2	Possesso delle Certificazioni da parte del provider dei servizi di hosting ISO/IEC 27001		2
			6.3	Possesso da parte del personale impegnato nelle attività d'implementazione, personalizzazione ed assistenza della piattaforma, della Certificazione di conformità alla norma UNI 11506		2
7	Polizze assicurative possedute	3	7.1	Possesso di una polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni arrecati agli Ordini e alla Stazione appaltante per il mancato esercizio del diritto di voto con un massimale superiore a 500 mila euro		3
	Totale	70				

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **punti 40 per l'offerta tecnica**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E CALCOLO DEI PUNTEGGI

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato, da parte di ciascun commissario, un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, variabile da zero ad uno secondo la seguente griglia di valutazione

0,0	Nessun elemento fornito
0,1	Non significativi
0,2	Eccessivamente scarsi
0,3	Carenti o frammentari
0,4	Incompleti e superficiali
0,5	Presenti ma insufficienti o non adeguati
0,6	Presenti in misura sufficiente

0,7	Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata
0,8	Completati ed adeguati
0,9	Completati ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili
1,0	Con caratteristiche di eccellenza

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione allo specifico sub-criterio preso in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Il punteggio attribuibile all'offerta tecnica per ciascun sub criterio, è determinato come segue:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Al fine dell'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, si comunica che il punteggio massimo (PE) di 30 punti è determinato come di seguito:

1. Ribasso percentuale (espresso in lettere e cifre) sul prezzo posto a base d'asta a titolo di costo unitario per iscritto all'albo avente diritto al voto: 20 punti
2. Ribasso percentuale (espresso in lettere e cifre) sul prezzo posto a base d'asta a titolo di costo per utilizzo/adattamento tecnico piattaforma: 10 punti

I relativi subpunteggi (PE1, PE2) saranno attribuiti secondo la seguente formula:

$$PE1 = \text{Punti assegnati al concorrente } i\text{-esimo} = 20 \times V_i$$

$$PE2 = \text{Punti assegnati al concorrente } i\text{-esimo} = 10 \times V_i$$

dove

- $V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$
- R_i = ribasso % offerto dal concorrente i -esimo sugli importi posti a base d'asta
- R_{max} = ribasso % dell'offerta più conveniente presentata in gara
- $\alpha = 0,4$

17.4 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE

La migliore offerta, sarà determinata dal **punteggio complessivo (PTotale) = PT + PE**, più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio **“Punteggio Tecnico” (PT)** ed il punteggio relativo al criterio **“Punteggio Economico” (PE)=PE1+PE2**.

18. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La partecipazione degli operatori alle sedute pubbliche potrà avvenire esclusivamente con collegamento da remoto previa comunicazione del RUP, delle relative modalità di svolgimento.

La seduta pubblica è svolta con modalità telematica ed avrà luogo **il 23 marzo 2021 alle ore 11:00**.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari, che saranno comunicati ai concorrenti sia a mezzo PEC che a mezzo Piattaforma e sito informatico della Fondazione Cni almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il RUP, coadiuvato dalla Commissione giudicatrice, procederà, nella prima seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, a verificare il tempestivo deposito della domanda e delle offerte inviate dai concorrenti e la completezza della documentazione amministrativa presentata.

In particolare il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e, quindi, ad accedere all'area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte Tecniche ed Economiche resteranno segrete, e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile al RUP, né alla Commissione di gara, né alla Fondazione CNI, né ai concorrenti, né a terzi;
- attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le eventuali esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di

cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione, all'uopo nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 77 e 216, comma 12 del Codice e dei criteri di nomina approvati con delibera del CDA della Fondazione CNI di cui al verbale n. 62 del 25/03/2020.

La commissione giudicatrice sarà composta da un numero dispari pari a n. tre componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della documentazione amministrativa e della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 i lavori della commissione potranno svolgersi in collegamento da remoto avvalendosi di strumenti che comunque salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà allo sblocco e all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia, indicata al punto 17.1, pari a 40 punti.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. La Stazione Appaltante procede, mediante PEC, a comunicare ai concorrenti le decisioni assunte dalla Commissione.

All'esito di quanto sopra il RUP comunicherà la finestra temporale per l'invio della busta contenente l'offerta economica.

In seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco ed alla valutazione delle offerte economiche, e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà prioritariamente collocato in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica redige la graduatoria. La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e comunque in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto del presente disciplinare.

La Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte utilmente collocate in graduatoria che risultino anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le giustificazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del presente disciplinare.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Gli atti ed i documenti della gara, qualora la proposta di aggiudicazione sia stata formulata dalla Commissione, sono trasmessi al RUP ai fini dei successivi adempimenti.

La gara potrà essere aggiudicata in presenza anche di un solo concorrente idoneo.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, verificherà il possesso dei requisiti generali e speciali, dell'offerente aggiudicatario.

A tal fine la stazione appaltante chiede la presentazione dei documenti di cui all'art. 86 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito della verifica positiva circa il possesso dei requisiti prescritti da parte del concorrente individuato come aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al concorrente collocato al secondo posto della graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; per gli altri concorrenti lo svincolo avverrà tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il servizio potrà essere consegnato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co 1, lett b) DL 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa 2.000 euro.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima della stipula del contratto ovvero dell'avvio in via d'urgenza dell'esecuzione del servizio.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto ovvero dell'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

In caso di **subappalto** il concorrente aggiudicatario deposita almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai fini dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante, il contratto di subappalto con la certificazione e le dichiarazioni prescritte dall'art. 105 (in particolare commi 7 e 18).

La regolare esecuzione della prestazione con riferimento agli adempimenti necessari all'attivazione del sistema di voto telematico cui conformare le procedure elettorali, è subordinata a specifico collaudo tecnico amministrativo approvato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 7 del regolamento.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie eventualmente insorte e relative alla presente procedura di aggiudicazione sono deferite alla competenza del TAR Lazio - Roma.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) si precisa che:

1) **Finalità del trattamento:** i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Fondazione CNI, in qualità di stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e

tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

2) **Natura dei dati trattati:** i) dati personali comuni; ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa;

3) **Modalità del trattamento dei dati:** Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

4) **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:** I dati saranno trattati dal personale di Fondazione CNI che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Fondazione che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

5) **Periodo di conservazione dei dati:** Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata unicamente per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente;

6) **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:**

Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione CNI nella persona di Massimiliano Pittau. Indirizzo mail per l'esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice della privacy è: pittau@fondazionecni.it

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) è Flavio Di Fusco, e-mail: rpd@fondazionecni.it

7) **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Fondazione CNI per le finalità sopra descritte.

Allegato: Manuale Operativo della Piattaforma "Traspare" Gara Telematica Procedura Aperta con marcatura temporale.